

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2473/92 DELLA COMMISSIONE****del 26 agosto 1992****che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la diciottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3149/91**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio di oliva <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7,considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3149/91 della Commissione <sup>(4)</sup> è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2015/92 <sup>(6)</sup>, ha vietato gli scambi tra la Comunità e le Repubbliche di Serbia e del Montenegro; che questo divieto non si applica in taluni casi, autorizzati a determinate condizioni dagli articoli 2 e 3 di detto regolamento; che occorre tenerne conto nel fissare le restituzioni;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3149/91 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si

proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collochino a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la diciottesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 3149/91 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 23 agosto 1992.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 agosto 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.<sup>(4)</sup> GU n. L 299 del 30. 10. 1991, pag. 24.<sup>(5)</sup> GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.<sup>(6)</sup> GU n. L 205 del 22. 7. 1992, pag. 2.